



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 33

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI
MILANO, DOTTOR FABIO ROIA, E DEL PROCURATORE
AGGIUNTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA, DOTTORESSA MARIA MONTELEONE

35^a seduta: mercoledì 6 dicembre 2017

Presidenza della Presidente PUGLISI

I N D I C E

Audizione del presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, dottor Fabio Roia, e del procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone

PRESIDENTE	Pag. 3, 12, 16 e <i>passim</i>	ROIA	Pag. 4, 25, 27 e <i>passim</i>
D'ADDA (PD)	20	MONTELEONE	12, 16, 22 e <i>passim</i>
DALLA ZUANNA (PD)	21, 24, 25 e <i>passim</i>		

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Intervengono il dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, e la dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

È presente la magistrata Lucia Russo, collaboratrice ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Preciso che, ai sensi del Regolamento interno, sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, dottor Fabio Roia, e del procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, e della dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Ringrazio i nostri ospiti per avere accettato il nostro invito.

Il compito che la legge istitutiva ha assegnato a questa Commissione è molto preciso: le chiede non solo di inquadrare l'attuale situazione della violenza di genere, ma anche di fornire al futuro Parlamento e al prossimo Governo indicazioni utili sul cammino da intraprendere per combattere il fenomeno su cui sta indagando.

Vi chiedo, quindi, in base alla vostra esperienza di portare a noi il vostro contributo.

ROIA. Ringrazio la Presidente della Commissione, senatrice Puglisi, e tutti i commissari per questa occasione veramente alta di confronto e di rappresentazione dei problemi.

In vista di questa audizione ho redatto un breve appunto e inviato della documentazione, alla quale ovviamente mi richiamerò, cercando di partire dall'esistente per poi avanzare, se mi è consentito, delle brevi proposte di aggiustamento normativo alla luce dell'esperienza maturata nel settore.

Mi occupo di questi reati dal 1991, prima come pubblico ministero poi come componente del Consiglio superiore della magistratura che ha varato una prima risoluzione di indirizzo sull'organizzazione degli uffici giudiziari in materia di violenza di genere. Già dal 2008, infatti, ci si era accorti che nella magistratura inquirente e giudicante mancava una specializzazione sia nell'ambito civile – pensiamo al problema degli ordini di protezione che i giudici che trattano le separazioni personali e giudiziali devono emanare – sia nell'ambito penale.

Il Consiglio superiore della magistratura ha poi emanato ulteriori risoluzioni e attualmente sta svolgendo un nuovo monitoraggio – di recente ha approvato una delibera sulla base della quale verrà emanata una nuova risoluzione di indirizzo – per verificare come sta rispondendo il sistema giudiziario a profili assolutamente fondamentali che riguardano la specializzazione dei magistrati, pubblici ministeri e giudici, ma soprattutto la tempestività della risposta giudiziaria.

Sulla base della mia esperienza maturata a Milano e in Lombardia posso rilevare un aspetto critico relativo all'intervento della magistratura, e in particolare degli organi inquirenti, nella fase che si sviluppa a partire dalla denuncia della vittima. Successivamente accennerò anche alla politica attuata dalla Regione lombarda semplicemente sulla base dell'esperienza e per un effetto di contaminazione qualora fosse ritenuta positiva.

A mio avviso, si verificano alcuni fenomeni distorsivi. La donna che decide di denunciare si rivolge alle Forze di polizia giudiziaria che, poiché in Regione investiamo molto sulla loro formazione, sono mediamente specializzate in materia, anche se, per un problema di rotazione molto rapida del personale, purtroppo rischiamo di formare oggi 100, 1.000, 1.500 unità che magari fra due anni saranno destinate ad altri incarichi o trasferite fuori dal territorio. Quindi, un primo problema è quello di individuare una modalità che ci consenta di formare nuclei di polizia che prescindano dalla disponibilità o dalla sensibilità del singolo operatore il quale potrebbe essere trasferito ad altri incarichi.

La maggiore criticità, però, è rappresentata dai tempi di reazione impiegati per mettere in sicurezza la donna che decide di denunciare, tempi che sono sempre molto lunghi. Tendenzialmente la donna viene ospitata in una comunità protetta, decisione condivisibile se il tempo di permanenza presso la comunità è di uno, due, tre o quattro giorni al massimo, cioè il tempo necessario per acquisire il materiale probatorio affinché il pubblico ministero chieda al giudice l'adozione di una misura cautelare nei confronti del soggetto violento. Io, in generale, ritengo che la donna debba

rimanere a casa propria, evitando il passaggio in comunità: è l'agente violento, il maltrattante o il persecutore che deve essere allontanato dall'abitazione.

Faccio presente che presso il tribunale di Milano esiste un dipartimento di pubblici ministeri specializzato nella trattazione dei soggetti deboli: è composto da due sezioni specializzate che si occupano dei reati che io definisco reati catalogo della violenza di genere, cioè i maltrattamenti, lo *stalking* e la violenza sessuale in ambito intramurario. Attualmente, nel nuovo progetto tabellare, queste due sezioni sono composte dai due presidenti di sezione e da sei giudici che trattano in via esclusiva questo genere di reati.

L'intervento della procura – ovviamente mi limito all'esperienza lombarda – non sempre è tempestivo ed efficace. Pertanto, il problema prioritario è quello della messa in sicurezza della vittima che decide di denunciare o della donna nei confronti della quale è emersa una valutazione di rischio elevata fatta da un qualsiasi operatore della rete. È chiaro che questa donna non può rimanere in una comunità protetta per periodi lunghi che arrivano anche a sei, sette mesi in attesa di una risposta giudiziaria a sua tutela. È evidente che questo è un punto di crisi. I pubblici ministeri o le Forze di polizia devono quindi intervenire in via prioritaria.

Il secondo punto di crisi riguarda un tema molto ampio ed è relativo alla valutazione del rischio concreto che la donna vittima di violenza di genere corre. Si apre a questo punto tutta la questione dell'adozione delle misure cautelari correlata al principio di proporzione e di adeguatezza della misura al caso concreto. Cerco di semplificare il problema perché è abbastanza complesso: la legge prevede che i giudici (pubblici ministeri e giudici in generale) debbano adottare i criteri ordinari di valutazione previsti dall'articolo 133 del codice penale, ma l'esperienza giudiziaria insegna che quando ci si trova in presenza di questo genere di reati quei parametri ordinari sono insufficienti. Non è detto, ad esempio, che un soggetto incensurato sia meno pericoloso di uno con più precedenti penali, o viceversa; non è detto che un soggetto con problemi di dipendenze sia più pericoloso di un professionista affermato. Pertanto, il pubblico ministero in prima battuta e il giudice investito dal pubblico ministero fanno una valutazione del rischio basandosi su criteri assolutamente ordinari e questo accade nella maggior parte dei tribunali italiani dal momento che, ovviamente, la specializzazione degli organi giudiziari esiste solo nelle grandi aree metropolitane, cioè nei tribunali metropolitani più grandi come quelli di Milano, Roma, Napoli e Torino; la generalità dei nostri tribunali prevede infatti semplicemente dei pubblici ministeri specializzati, dal momento che per ogni procura della Repubblica è stato individuato almeno un soggetto referente. Ad ogni modo, tale specializzazione manca nell'organo giudicante, cioè nel gip in prima battuta e nel giudice della cognizione e del dibattimento in seconda battuta.

Di conseguenza spesso accade che o la misura a tutela della donna non viene per niente adottata – e questa è una delle cause dei femminicidi che abbiamo riscontrato – oppure si adottano misure che però *ex post* si

rivelano inefficaci. Alcune donne sono state uccise per mano dell'agente violento al quale era stato vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, una misura che, con una valutazione postuma – ma noi abbiamo bisogno di una valutazione *ex ante* – si è rivelata assolutamente inefficace e inadeguata. Questo è un primo problema.

Nell'appunto che ho inviato alla Commissione mi sono permesso di avanzare una proposta. Ritengo infatti che, per conoscere questo genere di attore violento, il giudice, soprattutto se non specializzato, abbia bisogno di attingere a scienze complementari; invece, l'articolo 220 del codice di procedura penale vieta al giudice la possibilità di ricorrere ad indagini peritali allorché non si sia in presenza di malattie rilevanti sul piano psichiatrico giudiziario. Al contrario, io ritengo che per questo genere di reati il giudice debba avvalersi di uno specialista che lo aiuti a comprendere il profilo personologico dell'autore che pone in essere questo tipo di condotte violente; gli agenti violenti, infatti, sono persone che si trasformano, che negano, che minimizzano, che sfuggono ad un giudizio anche impressivo. Nessuno porta scritto in faccia «sono un maltrattante», mentre le indagini ci dimostrano che il fenomeno è assolutamente trasversale perché attinge a tutti i ceti sociali; per questo motivo il giudice si trova in forte difficoltà quando è chiamato ad adottare una misura che sia effettivamente adeguata.

Una delle proposte che mi sento di avanzare alla Commissione è dunque una modifica dell'articolo 220 del codice penale in modo da prevedere la possibilità per il giudice di avvalersi di saperi criminologici in senso ampio al fine di comprendere il profilo dell'autore che compie quel tipo di violenza.

Il metodo SARA Plus, adottato dal Piano nazionale antiviolenza, è soltanto un orientamento e non un metodo validamente scientifico. Mi spiego meglio: se in un processo per l'esposizione all'amianto si accertasse che un lavoratore ha sviluppato un mesotelioma, si potrebbe affermare nella sentenza che vi è un nesso causale fra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo del mesotelioma perché la comunità scientifica lo ha provato, lo ha acclarato, lo ha accertato. Scusatemi per questo esempio ma noi magistrati, giuristi, siamo un po' involuti e cerco di farmi comprendere in questo modo. In un'ordinanza di custodia cautelare, però, non posso stabilire la misura cautelare più grave, cioè il carcere, solo perché il metodo SARA mi dice che siamo in presenza di sette fattori di rischio; questo sarebbe possibile allorché la comunità scientifica facesse un lavoro serio di validazione e dichiarasse, per esempio, che in presenza di sette fattori di rischio si è sempre rilevata una recidiva di comportamento in nove casi su dieci. Questo ovviamente è un dato che manca.

Il metodo SARA Plus, quindi, deve essere utilizzato solo come fattore di orientamento ma non come fattore sostitutivo della decisione di chi ha competenza ad assumerla, cioè polizia giudiziaria o pubblico ministero che deve avanzare la richiesta o giudice.

Nella compilazione del modello SARA Plus si pone un altro problema, e cioè che spesso tale compilazione viene effettuata da soggetti

che non hanno l'adeguata preparazione per effettuare la valutazione del rischio. In un caso di femminicidio avvenuto a Milano abbiamo constatato che chi aveva compilato il modello SARA aveva fatto una valutazione di rischio basso, mentre invece gli indicatori avrebbero dovuto dire, a chi avesse avuto competenza nella compilazione, che ci si trovava di fronte ad una valutazione di rischio alto. Da un lato vi è, quindi, la responsabilità del singolo operatore che non compila correttamente il modello SARA; dall'altro si pone il problema che chi riceve il modello compilato da un operatore non esperto può essere a sua volta disorientato da una falsa valutazione.

Sarebbe quindi necessaria una validazione oggettiva e scientifica dei parametri del metodo SARA Plus. Faccio un altro esempio, e mi scuso ancora per questi paragoni che possono sembrare fuorvianti: di fronte ad un alto tasso di colesterolo normalmente e oggettivamente si rileva un fattore di rischio senza che intervenga il fattore umano di apprezzamento. Ritengo che per il metodo SARA si debba implementare lo studio in questo senso: in presenza di determinati e qualificati fattori si dovrebbe arrivare ad assegnare un punteggio che può andare da 1 a 10, con ciò eliminando il problema a cui ho fatto riferimento, dando maggiore garanzia di omogeneità di valutazione e inserendo nel sistema di valutazione un elemento oggettivo certo.

Per quanto riguarda la fase dell'intervento, la specializzazione dei magistrati risulta fondamentale per una serie di fattori: innanzitutto la conoscenza della normativa in materia. Faccio una premessa: noi magistrati normalmente ci lamentiamo dell'assenza di leggi. Io credo – è la mia personale opinione – che al momento abbiamo una buona serie di leggi per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne. Il problema è che non sempre vengono applicate come dovrebbero; quindi, la responsabilità si sposta sugli operatori di polizia giudiziaria, sugli avvocati che non sempre sono formati e sui magistrati, pubblici ministeri e giudici.

A tale proposito, voglio fare un'autocritica, con tutta la tranquillità del caso. Credo infatti che oggi forse la magistratura sia l'anello più debole sotto il profilo della formazione e dell'assunzione di responsabilità. Voglio dare una spiegazione a questa mia affermazione impegnativa. Questo tipo di processi si seguono se si ha una particolare sensibilità, perché sono lunghi e difficili. Per fare bene l'audizione di una parte lesa vittima di violenza si ha bisogno di quasi tre ore in udienza e, soprattutto, bisogna affrontare una grande fatica perché per la vittima rievocare e testimoniare dieci, quindici anni di violenze è un atto di sofferenza. I magistrati non amano questo genere di processi, soprattutto per questioni di assenza di vocazione – se così posso esprimermi – perché ritengono (secondo me sbagliando) che non occorra poi una grande specializzazione, mentre la specializzazione non tanto normativa quanto umana è fondamentale: l'empatia con una vittima è qualcosa che bisogna saper costruire, ovviamente senza suggestionarla, dal momento che è necessario acquisire una dichiarazione genuina. Questo è il motivo per cui i magistrati tendono a non specializzarsi. Specializzarsi significa conoscere la normativa, soprattutto

le fonti comunitarie che sono direttamente applicabili (ce lo ha ricordato una sentenza del 2016 della Corte di cassazione a sezioni unite e noi spesso lo dimentichiamo); inoltre, è necessario avere una minima conoscenza delle scienze complementari: io, per esempio, devo sapere cos'è una diagnosi differenziale, cos'è una sindrome posttraumatica da *stress*, quali sono gli indicatori specifici di un abuso sessuale e di una violenza sessuale. Se non ho queste minime nozioni di scienze complementari – ho fatto riferimento ovviamente alla psicologia e alla medicina legale – non sono in grado di condurre processi di questo tipo.

Anche la valutazione della prova è un elemento particolare. Ricordo che in base a diverse sentenze della Corte di cassazione – la cui giurisprudenza in materia è molto più evoluta di quella dei giudici di merito – per arrivare ad una sentenza di condanna dell'imputato è sufficiente la sola dichiarazione della persona offesa, purché valutata in maniera attenta dal giudice e purché non esistano elementi contrari nel materiale probatorio. E così deve essere, perché normalmente questi reati si consumano all'interno di mura domestiche e in assenza di testimoni e quando la donna viene refertata in un ospedale, proprio perché non può farne a meno, riferisce sempre di lesioni accidentali. I medici tendono a non riconoscere la violenza domestica o perché non sono formati o perché non la ritengono una malattia e quindi pensano (sbagliando) che non sia compito loro procedere a questo tipo di accertamento.

Si potrebbe lavorare molto sui medici di medicina generale, che sono una spia delle sofferenze all'interno delle famiglie, e anche in questo caso esistono le norme: la legge sul femminicidio ha previsto che siano segnalati i cosiddetti reati sentinella, cioè le lesioni e le percosse – il reato di percosse è stato anche depenalizzato – proprio per fare in modo che si intervenga sul nucleo familiare violento prima che si arrivi alla condotta abituale di maltrattamento. Eppure le segnalazioni provenienti dai vicini di casa o dai pubblici ufficiali sono pari allo zero. Si tratta veramente di un problema di sensibilità sociale.

Proseguo con la mia esposizione, anche se sono un po' ipertrofico quando parlo, perché mi appassiono e tendo a soffrire di bulimia verbale.

La Regione Lombardia, come tutte le altre, è dotata di un piano anti-violenza e può contare su fondi che – al netto di quelli nazionali – mi sembra ammontino a circa due milioni di euro da stanziare. La Regione punta molto sulla formazione: sono stati allestiti corsi di formazione professionalizzanti per 600 avvocati che prevedono un *test* in entrata e uno in uscita. Pensiamo infatti che un avvocato specializzato, preparato, professionalizzato, che quindi conosce la materia ed è in grado di evitare atteggiamenti arroganti, possa servire come vera e propria sentinella della persona offesa per la quale, essendo capace di attuare tutta la tutela normativa necessaria, può essere anche un ottimo professionista e un ottimo autore del processo laddove vi sia inerzia del pubblico ministero o scarsa consapevolezza da parte del giudice. Il processo penale cresce se ci sono attori formati e l'avvocato è un attore fondamentale. Ovviamente sto parlando dell'avvocato che assiste la persona offesa.

Si lavora con un sistema di reti: sul territorio della Regione Lombardia ce ne sono 18 e sono composte dal Comune, che è il capofila, dai centri antiviolenza e dalle Forze di polizia. Tutti i soggetti si siedono intorno ad un tavolo e discutono del caso. È stata costituita anche una sorta di cabina di regia, il Tavolo permanente sulla violenza di genere – di cui faccio parte in rappresentanza dell'intero sistema giudiziario lombardo – che ha un compito di monitoraggio.

L'obiettivo della Regione Lombardia, che mi sentirei sommessamente di proporre, è la creazione di un organismo tecnico multidisciplinare che dovrebbe operare come una specie di *authority*; riteniamo infatti che sia necessaria una sorta di autorità neutra di garanzia, forse anche a livello nazionale, che svolga in maniera continuativa la stessa funzione che sta svolgendo questa Commissione e che, quindi, sopravviva all'emergenza – soprattutto perché, purtroppo, il femminicidio non è un'emergenza ma è un fenomeno strutturato e strutturale – assumendo compiti di vigilanza e di osservazione sull'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali e, soprattutto, sullo studio delle cause dei femminicidi. Non parlo di colpe, perché quelle competono all'autorità giudiziaria; noi indagiamo sulle cause solo per capire se, quando muore una donna per mano dell'uomo nell'ambito di relazioni di genere, c'è stato un disfunzionamento delle reti di accoglienza.

Ritengo poi che i casi di femminicidio non siano eventi inevitabili e non prevedibili. Ne sono convinto perché essi sono raggruppabili in tre macroaree. La prima di esse raccoglie le donne che non sporgono denuncia ed è su queste che è necessario lavorare. Secondo una indagine ISTAT, infatti, soltanto il cinque per cento delle donne che subiscono violenza si rivolge a un centro antiviolenza e questo dato è molto basso; dai processi condotti dal tribunale di Milano è emerso che le donne che si rivolgono ad un centro antiviolenza rappresentano il 35 per cento ed è sempre un dato basso. È quindi necessario attivarsi sul piano culturale e lavorare sulle donne che non chiedono aiuto e che non denunciano per fare in modo che capiscano che da sole non possono uscire dalla situazione di violenza: per farlo devono rivolgersi a qualcuno.

La seconda macroarea è rappresentata dalle donne che denunciano ma la cui denuncia giace nel cassetto di qualche ufficio. A me piace dirlo, ma in questi casi c'è la responsabilità personale di chi fa giacere quelle denunce nel cassetto, sia esso operatore di polizia giudiziaria o pubblico ministero o organo giudicante. Ricordo che, in relazione alla drammaticità di questi eventi e in base a norme come l'articolo 132 del decreto legislativo n. 271 del 1989 recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», che ha modificato l'agenda del giudice, norme che ci dicono che questi processi devono avere priorità assoluta, noi abbiamo il dovere di trattare quella denuncia; le altre devono passare in secondo piano. Bisogna quindi prendere in mano la denuncia, lavorarla, risentire la donna, verificare l'esistenza di elementi di riscontro e procedere. Mettere nel cassetto una denuncia può portare a responsabilità disciplinari, civili, eventualmente penali di chi omette la trat-

tazione di quel singolo caso. La maggior parte dei femminicidi si verifica perché c'è trascuratezza da parte dell'autorità che dovrebbe trattare quella denuncia. Recentemente la corte di appello di Messina ha condannato due colleghi per negligenza e, a prescindere dalla questione del nesso causale (che forse è sbagliato), la sentenza di condanna ha affermato un principio: quando i magistrati si trovano di fronte a un caso di violenza di genere hanno l'obbligo di trattare tale caso con rapidità ed efficacia e con gli strumenti che hanno a disposizione.

La terza macroarea rappresenta tutti quei casi in cui la donna denuncia, gli organi inquirenti procedono come devono ma poi si applica una misura non adeguata ai rischi che la donna corre. È il caso, ad esempio, di Gessica Notaro (non c'è stato femminicidio) in cui il soggetto che l'ha aggredita era stato sì sottoposto a misura cautelare ma questa misura è stata revocata e lui ha potuto colpirla in maniera devastante. Dalle carte emerge che il magistrato ha agito correttamente: c'era stata un'interlocuzione preventiva con la vittima che aveva riferito che effettivamente era tempo che non riceveva segnali di minaccia; mancava però, in quel caso come in molti altri, la definizione personologica dell'autore del reato: noi, cioè, non sappiamo chi abbiamo di fronte nei casi di violenza di genere o di atti persecutori, mentre per il rapinatore, lo spacciatore di stupefacenti o autori di altri reati siamo in grado di dare un giudizio completo.

In conclusione, senza voler rubare altro tempo alla dottoressa Monteleone, vorrei porre all'attenzione della Commissione altri due aspetti. Una sentenza della Corte di cassazione del 2015 impedisce di procedere all'arresto in flagranza (obbligatorio per lo *stalking*, il maltrattamento e, ovviamente, la violenza sessuale) quando si è in presenza di un'ipotesi di inseguimento investigativo. È il caso tipico dei maltrattamenti: l'uomo picchia la donna, la donna chiama la polizia, lui non si fa trovare sul luogo perché scappa. La mia idea, che non incontra il favore della dottoressa Monteleone, è di introdurre l'arresto differito nelle 48 ore successive all'accertata flagranza. Questo avrebbe due finalità: in primo luogo la raccolta del materiale probatorio in presenza di un reato abituale che la polizia giudiziaria non è sempre in grado di eseguire prima di intervenire (e quindi potrebbe farlo nelle 48 ore successive); in secondo luogo, il superamento di questa criticità che deriva da una sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione.

Raccomando inoltre di prestare attenzione ad un altro aspetto: alcune procure della Repubblica considerano le operatrici dei centri antiviolenza come incaricate di pubblico servizio. Questo, secondo me, comporta conseguenze devastanti sul piano dell'intervento. Il maltrattamento, infatti, è un reato procedibile d'ufficio e se le operatrici dei centri antiviolenza vengono considerate incaricate di pubblico servizio, la donna non si recherà più presso un centro antiviolenza per chiedere aiuto perché la sua richiesta avrà automaticamente un seguito. Al contrario, è la donna che deve decidere quando denunciare: nell'assenza di una sua volontà, infatti, non è possibile istruire un processo proprio perché la donna è la vittima ed è il testimone principale nel processo penale. In Lombardia gli operatori

dei centri antiviolenza sono considerati esercenti servizio di pubblica utilità, ma lo stesso non accade per tutte le Regioni. In assenza di questa uniformità, forse una parola di chiarimento da parte di questa Commissione sarebbe importante.

Infine, vorrei soffermarmi anche sul trattamento degli uomini violenti. Tralasciamo l'aspetto ideologico che non mi interessa. Il trattamento degli uomini violenti è però fondamentale e l'esperienza ci mostra che questi uomini devono essere sottoposti ad un trattamento – uso il termine in maniera impropria, gergale, non scientifica – cioè ad un percorso che, in regime di detenzione, faccia loro capire che quello che hanno fatto costituisce un crimine. Molti uomini, infatti, ritengono di non avere fatto niente di grave; mentre il rapinatore sa di avere commesso una rapina, l'uomo che si trova in carcere ad espiare cinque o sei anni perché ha maltrattato la propria compagna e ha preteso da lei rapporti sessuali in assenza di volontà non è consapevole di avere commesso un reato; anzi, è alla compagna che attribuisce una sorta di cattiva azione che a lui fa trascorrere degli anni in carcere. In questi casi, quindi, la sanzione tende ad incattivire questa persona. Gli uomini non trattati fanno registrare un altissimo tasso di recidiva: quando escono dal carcere agiscono violenza o nei confronti della *ex partner* oppure nei confronti di altre donne. Da questo punto di vista, quindi, bisogna spendere delle risorse.

Ho anche provato a definire una norma in base alla quale potrebbe essere facoltà delle persone indagate, imputate o condannate per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 612-*bis*, 609-*bis* e seguenti del codice penale espressivi di violenza di genere chiedere di essere sottoposte ad un programma trattamentale appositamente realizzato dai servizi sociosanitari; in questo caso, il giudice procedente o il magistrato di sorveglianza, qualora l'intervento avvenga in fase di esecuzione della pena, acquisiti gli atti relativi al trattamento svolto, potranno applicare i benefici previsti dal sistema processuale e dall'ordinamento penitenziario. Pertanto, dalla fase in cui il soggetto è indagato fino a quella in cui è detenuto, perché condannato in via definitiva, il giudice non può obbligarlo a sottoporsi a un trattamento (anche perché l'articolo 32 della Costituzione glielo impedisce), ma può dirgli che, se lo fa, è nel suo interesse e il giudice che si trova a seguire quella fase del procedimento può tenerne conto per riconoscergli i benefici penitenziari oppure cognitivi. Fra l'altro, la legge sul femminicidio prevede già un istituto di questo tipo che riguarda esclusivamente la fase di cognizione.

Vorrei poi soffermarmi su altri due aspetti. Nel tribunale di Milano abbiamo realizzato cose molto banali, come l'allestimento di una stanza d'accoglienza dei testimoni vulnerabili. Nei palazzi di giustizia, infatti, costituisce forma di violenza secondaria pretendere che un testimone che deve riferire di violenze sessuali, maltrattamenti o *stalking* aspetti il proprio turno nei corridoi in cui può incrociare persone tradotte in manette, parenti dell'imputato o l'imputato stesso. È stata dunque allestita una stanza – ho inviato l'intera documentazione in merito – in cui la vittima può aspettare il momento della testimonianza, in attesa di essere chiamata

dalla cancelleria della sezione del giudice davanti al quale deve renderla e da cui poi viene prelevata da personale specializzato e accompagnata nell'ufficio preposto. La legge prescrive tutte le modalità di protezione che possono essere applicate – e che noi adottiamo – che possono andare dall'installazione di un paravento in aula allo specchio unidirezionale, che è una forma ancora maggiore di protezione.

Infine, vorrei dirvi che ci avete dato una Ferrari e ve ne siamo grati. La riforma del codice antimafia, entrata in vigore il 19 novembre scorso e che abbiamo già applicato, consente di intervenire con misure di prevenzione (e questo è un altro tema) nei confronti di coloro che sono indagati o indiziati del reato di *stalking*.

Nella documentazione che ho consegnato alla Commissione ho allegato un decreto del tribunale di Milano relativo ad un soggetto in stato di custodia cautelare per *stalking* nei confronti di una donna dopo che in passato aveva posto violenza ad un'altra, che poi ha ucciso. Il soggetto, non trattato, scontati quindici anni di carcere è uscito, si è messo con un'altra donna nei confronti della quale ha posto in essere atti persecutori, a dimostrazione di quanto ho affermato prima. In questo caso, abbiamo applicato per la prima volta una misura di prevenzione personale che prevede una serie di prescrizioni. La misura di prevenzione entrerà in vigore quando sarà stata definitivamente espiata la pena o verrà meno la custodia cautelare, come ulteriore misura di protezione. Le prescrizioni stabiliscono, ad esempio, che il soggetto deve mantenersi ad un chilometro di distanza dai luoghi frequentati dalla donna e dispongono anche un'ingiunzione terapeutica: dopo averne acquisito il consenso, questo soggetto dovrà sottoporsi ad un programma trattamentale per spiegare ad un criminologo o ad uno psicologo i motivi per i quali in tutta la sua vita ha deciso di massacrare le donne.

Mi fermerei qui, signora Presidente. Ho consegnato agli atti tutta la documentazione ma ovviamente, se ci sono domande, resto a disposizione.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Roia, per la sua esposizione introduttiva.

Do ora la parola alla dottoressa Monteleone.

MONTELEONE. Signora Presidente, ringrazio a mia volta l'intera Commissione per questo invito a confrontarmi con voi sul tema della violenza di genere e non solo, quindi, sul femminicidio inteso in senso proprio. Formulo il mio auspicio di fornire un contributo utile sia alla conoscenza del fenomeno sia all'apprestamento di misure, anche di natura legislativa, valide per contrastarlo.

In base alla conoscenza che ne ho ricavato alla procura di Roma, questo fenomeno criminale è sicuramente in espansione, ma non ho elementi per affermare se ciò sia dovuto alla circostanza che ad essere in aumento sia il fenomeno stesso o che lo siano le denunce dei fatti ad esso relativi che riconduciamo alla categoria della violenza di genere.

Il dato oggettivo, che posso offrire alla vostra riflessione, è che quantomeno i dati statistici e numerici che acquisiamo alla procura di Roma, a mio avviso con sufficiente regolarità e attendibilità, indicano un aumento dei delitti di violenza in particolare, anche contro i minori (dei quali circa il 70-80 per cento sono bambine) e le donne; mi riferisco soprattutto ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni volontarie.

Condividendo diverse indicazioni fornite dal collega Roia, mi soffermerò ora su quelle che ci trovano sulla stessa lunghezza d'onda, non prima però d'aver precisato di non condividere invece la sua affermazione secondo cui, in una catena complessa e difficile quale quella dell'accertamento e della repressione di questi fenomeni criminali, l'anello più debole sarebbe costituito dalla magistratura. L'esperienza che ho maturato a Roma va in senso diverso perché, quanto meno dal punto di vista dell'autorità giudiziaria, fin dall'entrata in vigore delle leggi di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul e, da ultimo, del decreto legislativo n. 212 del 2015 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, l'impegno degli organi inquirenti e del pubblico ministero, in raccordo con la polizia giudiziaria, si è rivelato particolarmente utile e ha consentito, attraverso provvedimenti sul piano organizzativo, di apprestare una sorta di capacità d'intervento che ha portato a risultati a mio avviso senz'altro positivi.

Ovviamente abbiamo dovuto operare con le forze e gli strumenti a disposizione. È evidente che, come dirò da qui a breve, il punto debole del nostro intervento è rappresentato dall'assoluta scarsità di strumenti, mezzi e disponibilità economiche che, invece, ove esistenti, ci consentirebbero sicuramente di predisporre interventi più adeguati.

Voglio muovere subito una riflessione proprio con riferimento al femminicidio per dare il senso di come, a mio avviso, la predisposizione di strutture organizzative appropriate consenta di contrastare questi fenomeni in maniera adeguata. Rilevo che, per esempio, nell'ultimo anno giudiziario, per quanto riguarda l'uccisione di donne da parte di uomini, quindi comportamenti riconducibili alla violenza di genere, abbiamo registrato l'assassinio di quattro donne e sette ipotesi di tentato femminicidio. È evidente che dobbiamo vedere il fenomeno della violenza nel suo complesso: i tentati femminicidi sono moltissimi e il fatto che i delitti non vengano consumati per cause sicuramente indipendenti dalla volontà degli autori non consente di sottovalutare gli episodi. Nell'anno precedente avevamo registrato cinque casi di femminicidio e in quello ancora precedente tre delitti consumati e due tentati.

Qual è il dato significativo, che offro alla vostra riflessione? Il numero dei delitti consumati in parte è sceso, mentre si è triplicato quello dei delitti tentati. A mio avviso, le ragioni del fenomeno possono essere diverse: i tentati femminicidi sono stati accertati nella flagranza del reato, cosa che indica che l'intervento delle Forze dell'ordine è stato tempestivo e sicuramente in diversi casi ha impedito che il delitto venisse consumato. Direi quindi che tendenzialmente le forme di violenza e di aggressione

alle donne sono certamente in aumento e, sulla base dei dati statistici e delle misure cautelari che adottiamo, spiegherò anche perché. Di contro, l'intervento e la capacità repressiva delle Forze dell'ordine nella flagranza o quasi dei reati sta iniziando a dare risultati che possiamo considerare senz'altro positivi.

Quanto al profilo organizzativo, ritengo che questo sia strettamente connesso al problema della specializzazione. Infatti, come ha rilevato il mio collega, non c'è dubbio che la capacità d'intervenire e reprimere adeguatamente questi fenomeni criminali sia strettamente connessa alla capacità nostra – magistrati, Forze dell'ordine, ma anche operatori sul territorio – di essere altamente specializzati. Si tratta infatti di fenomeni criminali assolutamente speciali e tipici che richiedono conoscenze anche di natura specialistica che sicuramente non possono essere ignorate dalle Forze dell'ordine e dai magistrati che devono intervenire nell'immediatezza della commissione di questi reati.

Abbiamo ritenuto di dare concreta attuazione ai principi delle Convenzioni di Lanzarote del 2007 e di Istanbul del 2011, e quindi alle due leggi di ratifica ed esecuzione rispettivamente del 2012 e del 2013, predisponendo una sala d'ascolto in forma protetta che, nel rigoroso rispetto delle indicazioni delle suddette Convenzioni internazionali e del nostro codice di procedura penale, garantisce la videoregistrazione della testimonianza resa dalle vittime, che siano minori o adulti. Oggi abbiamo quindi una sala d'ascolto protetta utilizzata per l'esame di tutte le vittime particolarmente vulnerabili che non solo consente la videoregistrazione ma che è anche predisposta per l'uso della videoconferenza, in maniera da consentire l'ascolto delle vittime vulnerabili nel dibattimento evitando che siano necessariamente presenti nell'aula di giustizia o nelle sue vicinanze. Tale sala è stata utilizzata con queste modalità già in un processo, secondo quanto prevede peraltro anche la Convenzione di Istanbul. Infatti, come ha rilevato il collega Roia, il dibattimento effettivamente presenta spesso questo aspetto problematico dato dalla difficoltà di assumere la testimonianza delle vittime in condizioni di sicurezza e di adeguata protezione. Il ricorso alla videoconferenza costituisce quindi uno strumento sicuramente utile, a protezione delle vittime stesse.

Abbiamo condiviso l'assoluta esigenza di assicurare un intervento specialistico delle Forze dell'ordine e della magistratura fin da subito, cioè dal momento in cui viene acquisita la notizia di reato. Per questo è stato costituito un gruppo specializzato di magistrati, pubblici ministeri, che hanno l'esclusiva nella trattazione della materia. A Roma il gruppo è formato da dodici magistrati e da un procuratore aggiunto. La particolarità della struttura organizzativa che abbiamo approntato è data anche dal fatto che, attesa l'assoluta necessità di garantire un intervento specializzato anche nell'immediatezza della commissione dei reati, abbiamo disposto turni di presenza – per ventiquattro ore al giorno in tutti i giorni dell'anno – di un pubblico ministero specializzato che, quindi, è sempre reperibile dalle Forze dell'ordine con le quali collabora e coopera, nell'assunzione delle determinazioni rese necessarie dagli interventi sul territorio. Questo

è strettamente connesso alle note modifiche degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale che prevedono la possibilità dell'ascolto in forma protetta del minore o della vittima vulnerabile nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, sia pure ai fini dello svolgimento delle investigazioni. È stata questa una scelta vincente che ci ha consentito di intervenire in maniera specialistica e di effettuare le attività investigative con assoluta tempestività.

Offro alla vostra riflessione alcuni dati. Abbiamo ascoltato e ascoltiamo molti minori vittime di questi reati entro le ventiquattro ore dall'acquisizione della notizia di reato, ovviamente in forma protetta, con la videoregistrazione e la consulenza dello psicologo esperto che presta ausilio in questo ascolto; abbiamo ascoltato circa l'80 per cento dei minori vittime di questi reati entro trenta giorni dall'acquisizione della notizia di reato; abbiamo predisposto anche un turno di ventiquattro ore su ventiquattro di psicologi e a tal fine abbiamo selezionato un gruppo di psicologi esperti nell'ascolto dei minori e delle vittime vulnerabili.

Nell'ottica in cui la specializzazione dovesse necessariamente riguardare anche le Forze dell'ordine del circondario, attraverso l'adozione di direttive da parte del procuratore della Repubblica abbiamo loro richiesto di creare referenti specializzati nei vari organi di polizia ai quali facciamo riferimento anche nell'urgenza e nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato. Questo è stato un ulteriore elemento che ha facilitato e reso particolarmente tempestivo l'intervento dell'autorità giudiziaria sicuramente nei casi di maggiore gravità e allarme sociale.

Presso il tribunale di Roma sono già state create sezioni specializzate che hanno l'esclusiva nella trattazione dibattimentale di questi processi. Il carico di procedimenti che scaturiscono in questa materia specializzata è così elevato che lo scorso anno il presidente del tribunale ha istituito tre sezioni specializzate collegiali e credo che recentemente sia stata istituita una quarta sezione. A Roma, quindi, sono attualmente quattro le sezioni specializzate dell'organo giudicante a trattare questa materia.

Poiché tra i delitti statisticamente più numerosi vi sono i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, che poi sono quelli per i quali avviene l'adozione del maggior numero di misure cautelari, abbiamo istituito anche il giudice specializzato monocratico. Abbiamo quindi richiesto che nel tribunale di Roma i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori siano trattati come materia specialistica della quale, su richiesta della procura, credo che a breve faranno parte anche i delitti tipici della cosiddetta violenza economica, quindi la violazione degli obblighi di assistenza familiare a norma dell'articolo 570 del codice penale e di tutti quelli ad esso collegati, come l'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 sul divorzio e l'articolo 3 della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso. Quindi, proprio in quanto espressione della violenza di genere, abbiamo richiesto che tutte queste fattispecie siano considerate come materia specialistica e pertanto assegnate al giudice specializzato.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma a tale proposito vorrei farle una domanda relativa a un tema che emerge in modo forte. Quando una donna denuncia, entra in un *tunnel* di procedimenti che corrono in parallelo e non dialogano tra loro; se poi ha figli minori, i procedimenti diventano tre. Si tratta del procedimento penale nei confronti del maltrattante, della causa di separazione in sede civile e del procedimento per l'affidamento dei figli con relativa segnalazione al tribunale dei minorenni che a volte perviene dalla scuola o dai servizi sociali. Come riuscite a coordinare questi tre procedimenti? La soluzione può essere quella di un unico giudice?

MONTELEONE. Il mio riferimento al momento è soltanto all'ambito penale, quindi ai fatti costituenti reato e alle fattispecie di reato sintomatiche di una situazione di disagio e di violenza, compresa quella economica che, a mio avviso, è molto spesso sottovalutata ma che però sta alla base della scelta di alcune donne di non denunciare i fatti di cui rimangono vittime o, in molti casi, di rimettere la querela. Peraltro, l'omesso versamento dei contributi di mantenimento determina anche per i figli minori una situazione di gravissimo disagio.

Se lo desidera, signora Presidente, risponderò comunque alla sua domanda che tocca uno degli argomenti a mio avviso più complessi e difficili, che rappresenta un altro profilo ma che sicuramente va affrontato in tempi brevi, ossia il rapporto tra le varie competenze giurisdizionali (minori, giudice civile e giudice penale).

Abbiamo la radicata convinzione che in questa materia il contrasto può essere efficace ed effettivo, come d'altra parte – diciamoci la verità – ci chiedono anche i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo. La recentissima sentenza Talpis è estremamente importante e credo che, a prescindere dalla condanna che purtroppo è stata imposta all'Italia, debba essere per noi un punto di riferimento fondamentale in ordine a un principio ineludibile: non basta fare le leggi per risolvere il problema, perché poi dobbiamo saperle applicare concretamente e in tempi rapidi. Questo è il messaggio che credo i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo abbiano inteso inviarci. Pertanto, nello sforzo di dare alla specializzazione un significato concreto, presso la procura di Roma abbiamo creato un gruppo specializzato di vice procuratori onorari, anche al fine di garantire il ruolo del pubblico ministero nel giudizio monocratico (ossia davanti al giudice singolo che peraltro è il giudice che si occupa dei maltrattamenti e degli atti persecutori). Il gruppo è da me coordinato e i vice procuratori onorari sono formati specificamente per sostenere l'accusa nei dibattimenti davanti al giudice monocratico. Analogo gruppo specializzato di vice procuratori onorari è stato creato anche presso il tribunale civile per il giudizio davanti alle sezioni che si occupano di famiglia e minori. In questo modo si vuole garantire, per quanto possibile, una specializzazione anche del pubblico ministero davanti al tribunale civile.

Rispondo ora alla sua domanda, signora Presidente. Quello delle diverse competenze ripartite tra giudice minorile, giudice civile e giudice

penale è sicuramente uno dei temi più complessi, che va affrontato e risolto. Come sicuramente lei saprà, per un certo periodo di tempo era stata proposta la creazione di un tribunale della famiglia che concentrasse su di sé tutte le competenze, ma tale proposta è stata oggetto di forti critiche da parte degli studiosi, ma anche da parte del mondo dell'avvocatura e della dottrina. Per evitare che la stessa persona possa essere destinataria di provvedimenti tra loro inconciliabili e anche sostanzialmente incomprensibili, soprattutto quando riguardano minori, riteniamo che il modo più corretto di rapportarsi sia il seguente. Ricordo che l'articolo 609-*decies* del codice penale (scritto malissimo e inserito anche nel punto sbagliato) disciplina i rapporti tra il tribunale ordinario penale e il tribunale e la procura dei minori. Nel gestire questi rapporti noi teniamo presenti le due regole fondamentali, ossia l'esigenza della segretezza delle investigazioni e la difficoltà di comunicare al tribunale dei minori la pendenza di un procedimento penale a carico dei genitori del minore quando le indagini sono in corso. Abbiamo superato le difficoltà interpretative e applicative di questa disposizione rapportandoci con la procura dei minori che poi invia le informazioni al tribunale dei minori nei termini e nei limiti in cui ciò non crea problemi allo svolgimento delle indagini.

Per quanto riguarda il tribunale civile che si occupa delle separazioni, dei divorzi e oggi, per i coniugi, anche della sospensione e della decadenza della responsabilità genitoriale, debbo dire che non ci sono disposizioni adeguate: tutto è lasciato all'iniziativa del pubblico ministero e del tribunale che, nei casi in cui emergano già dagli atti situazioni di conflittualità o problemi particolari, si rapportano però sempre in maniera molto problematica, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della tutela dei minori; capita perciò che sia concesso l'affido condiviso mentre pende un procedimento per maltrattamenti in famiglia.

Per quanto riguarda la prospettiva nella quale ci muoviamo a Roma in questo momento particolare, stiamo valutando e studiando la possibilità di stipulare con il tribunale e con tutti i giudici della sezione civile delle linee guida che tutti dovremmo seguire per disciplinare e regolare le informazioni e i contatti fra i magistrati. In alcuni casi io l'ho già fatto e lo sto facendo: laddove non vi è il rischio di compromettere le attività investigative in corso, il confronto e le informazioni trasmesse tra l'ufficio del pubblico ministero e il tribunale civile si sono rivelate particolarmente utili e importanti ai fini della decisione. A volte facciamo in modo che il pubblico ministero, che è parte nel processo civile, sia presente e svolga un ruolo di parte pubblica anche in questo procedimento nei casi in cui la causa civile presenti problematiche di particolarissima conflittualità.

L'occasione che mi avete offerto è ghiotta e non posso perderla. Voglio infatti sollecitare un intervento legislativo urgentissimo: nella recente riforma entrata in vigore nell'agosto scorso ci si è purtroppo dimenticati – credo per una svista del legislatore – di prevedere la partecipazione dei vice procuratori onorari al giudizio civile. Quindi, al momento, il pubblico ministero togato deve partecipare anche alle udienze civili nei casi in cui la presenza del pubblico ministero è prevista dalla legge (lo faccio an-

ch'io: sono stata in udienza due o tre giorni fa); al contrario, prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa i vice procuratori onorari, così come accade per le udienze monocratiche, erano da noi delegati per partecipare nel giudizio civile. Questa è una modifica legislativa che auspichiamo fortemente venga adottata in tempi molto rapidi e colgo questa occasione offerta dall'audizione odierna per sollecitare un intervento in cui credo fortemente.

Inoltre, soprattutto in questa materia è opportuno valutare con grande attenzione quanto meno l'ipotesi di rendere irrevocabile la querela per gli atti persecutori. Rappresento sinteticamente i motivi di questa mia indicazione, facendo presente che il delitto di atti persecutori è un reato caratterizzato dall'abitudine delle condotte che sempre di più sono di una gravità inaudita; inoltre, molto spesso è messo in atto da soggetti recidivi specifici. Ci sono *stalker* che hanno già espiato le precedenti condanne e nei confronti dei quali stiamo applicando le nuove misure cautelari in quanto stanno reiterando condotte criminose persecutorie. Per il reato di *stalking* è giustamente consentita la custodia cautelare in carcere ed è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Per questo reato non è dunque ammissibile che possa essere consentita la remissione della querela e questo per due ragioni. Molto recentemente abbiamo dovuto scarcerare uno *stalker* detenuto in carcere e chiudere il procedimento perché la vittima ha ritirato la querela. A mio avviso, la facoltà di remissione della querela per atti persecutori presenta, tra gli altri, due profili estremamente preoccupanti per le vittime. In primo luogo, le espone a una responsabilità enorme, perché la vittima si colpevolizza e sa che se il persecutore è in carcere o viene comunque sottoposto a procedimento penale e condannato ciò avviene perché chi ha denunciato non ritira la querela. Questo può, quindi, comportare una forma di colpevolizzazione fortissima. Ma c'è un altro aspetto ancora più inquietante ed è legato alle modalità, alle interferenze, alle minacce e alle intimidazioni che diverse vittime subiscono perché rimettano la querela. Siccome si tratta di due elementi di particolare rilievo, ritengo che, come avviene per il reato di violenza sessuale, la querela – ove ovviamente prevista dalla legge (salvo, quindi, i casi di procedibilità d'ufficio) – debba essere assolutamente non rimettibile. Infatti, nel momento in cui lo Stato interviene in maniera così decisiva e pressante (possiamo fare intercettazioni telefoniche e applicare la custodia cautelare in carcere), non è assolutamente ragionevole pensare che tutto questo sia legato alla scelta più o meno volontaria della vittima di rimettere la querela.

Infine, passo a un'altra riflessione. Il collega Roia ha fatto riferimento a un aspetto di grande rilievo. Dobbiamo attenzionare l'autore di questi reati, anche e soprattutto in funzione preventiva. A tal fine mi sono domandata – facendo anche riferimento a un argomento che il collega ha toccato in precedenza – se non sia opportuno estendere l'applicazione dell'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario. Tale articolo, modificato a seguito della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, prevede il trattamento psicologico per i condannati

per reati sessuali in danno di minori. Io ritengo quanto meno opportuno che questa particolare disposizione sia estesa anche agli autori di delitti di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

A mio avviso, le modalità di espiazione della pena, che secondo l'articolo 27 della Costituzione devono avere una funzione rieducativa, in modo particolare per questa tipologia di reati, devono prevedere un trattamento penitenziario specifico e specializzato, proprio in virtù del carattere particolare di questo tipo di delitti dato dall'abitudine delle condotte di reato e dalla recidiva specifica estremamente elevata per gli *stalker* e i soggetti maltrattanti; ciò procede contestualmente alla scarsa consapevolezza dell'autore di commettere qualcosa che costituisce reato e, quindi, del carattere criminoso delle condotte poste in essere.

C'è una questione che il legislatore dovrebbe attenzionare sotto diversi profili. Affrontarli tutti sarebbe troppo lungo; mi limito quindi a soffermarmi su uno. Si tratta della violenza economica – alla quale ho già fatto riferimento prima – di cui all'articolo 570 del codice penale. Penso si possa procedere ad una modifica legislativa, tutto sommato non difficile, che potrebbe essere risolutiva sul piano del diritto e che riguarda il risarcimento del danno alle vittime. Le Convenzioni prima citate contengono, tra i principi fondamentali cui gli Stati aderenti sono tenuti ad attenersi, anche quello di assicurare e garantire alle vittime il risarcimento del danno che, come tutti sappiamo, in concreto e nella realtà non avviene.

Io ritengo che per le persone condannate e detenute in carcere per femminicidio, tentato femminicidio, atti persecutori e maltrattamenti debba essere previsto un particolare regime per il lavoro che svolgono in carcere. Infatti, in carcere i detenuti (specie i condannati a lunghe pene) svolgono un'attività lavorativa e credo sia assolutamente ragionevole e corretto prevedere la trattenuta alla fonte, da parte dell'istituto penitenziario, di almeno il 50 per cento della retribuzione che ricevono, nonché la sua devoluzione automatica alle vittime per il risarcimento del danno.

Il caso che mi è venuto in mente, credo noto alle cronache, è quello di Chiara Insidioso Monda, una ragazza poco più che ventenne, che vive in uno stato vegetativo e i cui genitori non hanno neppure la possibilità economica di mantenerla in una condizione decorosa. Il suo assassino – lo definisco in questo modo, perché sostanzialmente tale è – ha ricevuto una severa condanna a vent'anni di reclusione. Ora è in carcere e lavora. Credo che sarebbe altamente educativo se quanto meno la metà della retribuzione che percepisce per il lavoro in carcere fosse devoluta al mantenimento della povera ragazza che versa in così drammatiche condizioni.

Signora Presidente, onorevoli senatori, mi avvio a concludere soffermandomi su un altro aspetto che – a mio avviso – meriterebbe una certa attenzione da parte del legislatore. Mi riferisco al tema della pericolosità sociale, ovviamente collegato a quello della recidiva specifica, che connota spesso gli autori di questi delitti. Il legislatore ha previsto delle pene accessorie specifiche per gli autori di reato in danno di minori; mi riferisco all'articolo 609-*nonies* del codice penale, per la parte riguardante

l'interdizione perpetua da incarichi nelle scuole e in luoghi frequentati da minori, ma anche per la parte relativa ad una misura di sicurezza personale tipica in base alla quale, dopo l'esecuzione della pena della durata minima di un anno, possono essere applicate misure di sicurezza personale come la restrizione dei movimenti e della libera circolazione, il divieto di frequentare luoghi frequentati abitualmente da minori e l'obbligo di informare le forze di polizia sulla propria residenza e sugli spostamenti. A mio avviso, questa misura di sicurezza personale dovrebbe essere estesa e applicata non soltanto agli autori di questi delitti in danno di minori, ma anche agli autori di reati in danno di soggetti maggiorenni allorquando commettono maltrattamenti in famiglia, atti persecutori o violenza sessuale. In altre parole, si deve proteggere la vittima non solo se minore, ma anche se maggiorenne. Ci sono vittime che possiamo tutelare dopo l'espiazione della condanna definitiva soltanto con queste misure di sicurezza personali. Secondo me, questa potrebbe essere una soluzione che ci consentirebbe di fronteggiare le situazioni di rischio, di pericolo e di grandissima preoccupazione che vivono molte vittime una volta che il condannato ha espia to la condanna e si ritrova nuovamente libero, tenendo peraltro presente che alcuni di loro vivono nelle immediate vicinanze della vittima.

PRESIDENTE. Dottoressa Monteleone, la ringrazio per la relazione.

Do ora la parola ai colleghi per porre le domande, invitando alla sinteticità.

D'ADDA (PD). Signora Presidente, ringrazio gli auditi che ci hanno riferito cose interessantissime, alcune delle quali più o meno già conoscevo, venendo dalla Lombardia.

Condivido il principio di istituire organismi multidisciplinari che, diffusi sul territorio, sono in grado di tenere i collegamenti con il vertice.

Vorrei però riproporre un problema che ho sottoposto anche al Ministro, rifacendomi a un caso specifico. Premetto che sono assolutamente convinta della necessità di una presa in carico degli uomini maltrattanti e che, nonostante io sia contrarissima alla giustizia vendicativa, giustizia per le vittime deve comunque esserci. Il caso specifico che vorrei ricordarvi è accaduto in provincia di Varese, nonostante la vittima sia stata uccisa a Rimini. Si tratta della vicenda di Tamara Monti, la ragazza che lavorava con i delfini, e io ho parlato con i suoi familiari perché alla notizia è stato dato molto risalto dai *media* locali. La domanda che intendo porre è: alla fine, quanti anni scontano in carcere gli uomini maltrattanti? L'assassino di Tamara Monti (un vicino di casa che ha ucciso non perché i cani della donna abbaivano ma perché in realtà si era invaghito di questa sua coetanea di trentacinque anni) è stato condannato a diciassette anni di carcere ed è stato riconosciuto dal magistrato come persona pericolosa. Ebbene, dopo dieci anni a questo signore è stata concessa la libertà vigilata: ora tornerà a casa, trascorrerà tranquillamente il Natale con la famiglia e poi da gennaio sarà in libertà vigilata. Capite che alla famiglia sono cascate le braccia. Ho voluto dirvelo perché questo non è l'unico caso di

questo genere, dal momento che avevo estrapolato il dato relativo agli sconti di pena da riferimenti posti da alcuni magistrati. Faccio peraltro presente che l'uomo è considerato pericoloso, tanto è vero che la famiglia della vittima ha fatto gli auguri alla prossima donna che sarà vicina di casa di questo signore, perché sembra che abbia l'abitudine di innamorarsi di donne che hanno la loro vita e non lo considerano. Quest'uomo ha ucciso la sua vittima con ventiquattro coltellate, è morta alla ventiduesima e per farla tacere le ha praticamente squartato la bocca e ha scontato solo dieci anni di carcere. Chiederò anche al Ministro se questo soggetto ha aderito ad un processo di rieducazione. Diversamente, questo sconto di pena non lo capisco proprio.

Un'altra notizia che mi è stata riportata come positiva, anche se io non la interpreto in questo modo, è che, dopo una condanna a 13 ergastoli e dopo avere trascorso venti anni in carcere, anche il *serial killer* Bilancia potrebbe avvicinarsi alla libertà perché il recupero sarebbe avvenuto attraverso la stesura da parte sua di una tesina sul *welfare*. È giusto e positivo che si sia interessato allo studio; non credo però sia quello il recupero di cui aveva bisogno. Per carità, sono contenta che abbia scritto una tesina sul *welfare*, ma molto probabilmente in questo caso manca quel recupero che si chiedeva ad una persona che ha ucciso un numero considerevole di donne ed è stato condannato a 13 ergastoli. Mi dico sempre che, se per sbaglio incontro un mafioso per strada, questo non mi fa niente perché non ha interesse a farmi del male; se invece incontro Bilancia sono problemi miei, perché molto probabilmente per lui è sufficiente che una donna giri per strada per ucciderla.

Mi chiedo quindi se siamo sicuri che, a prescindere dalla condanna comminata (che in primo grado è sempre molto elevata), ci sia innanzitutto una presa in carico del problema specifico della persona condannata e, in secondo luogo, si sconti una pena effettiva.

Capisco che in trent'anni cambia la vita, cambia la persona, però dieci di pena effettiva non sono molti perché questo accada. Se un condannato come quello che ha ucciso Tamara Monti torna a casa dopo dieci anni di reclusione, è comprensibile la reazione della popolazione che quindi si è rivolta a me, che sono del territorio e che mi occupo di questa materia anche in qualità di senatrice. Presenterò un'interrogazione al Ministro, ma intanto gli animi di tutti sono esasperati e a ragione. Persino io, quando ho appreso la notizia, ho trascorso tutta la domenica sera al telefono con i familiari che poi sono andata a trovare. Tutto questo è devastante e mi chiedo se questo è un problema reale o se lo ravvisiamo solo noi cittadini e noi rappresentanti dei cittadini.

DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, vorrei ringraziare i nostri auditi per il lavoro che svolgono e per la chiarezza dei loro interventi.

Intanto quanto citato dalla dottoressa Monteleone in merito all'incremento dei reati è confermato dai dati statistici che mostrano in particolare un aumento dei femminicidi nel corso dell'ultimo decennio in Italia e una

diminuzione di tutti gli altri tipi di omicidio. Questo è quindi un dato che deve far riflettere.

La dottoressa Monteleone ha affermato che il tribunale di Roma si è in un certo senso organizzato – per quanto consentito ovviamente dalla legislazione vigente – cercando di configurare una specie di tribunale della famiglia; si è cioè cercato in qualche modo di specializzare i magistrati e di istituire sezioni speciali. Mi chiedo però cosa sia possibile fare nei tribunali più piccoli, perché quelli di Roma o di Milano hanno un'entità diversa dal resto d'Italia che è fatto di altre realtà. Lo stesso dato che testimonia che molti delitti di questo tipo si consumano in provincia fa pensare che forse è lì che il problema è maggiore. Vorrei quindi sapere se voi avete riscontri in tal senso anche dai vostri colleghi.

Rivolgo invece al dottor Fabio Roia una domanda più specifica. Vorrei chiedergli di spiegare meglio il ruolo degli operatori nei centri antiviolenza dal punto di vista giuridico e di entrare più nel merito del problema.

PRESIDENTE. Ho già posto la questione dell'affido condiviso nei procedimenti civili. Vorrei ora sapere se secondo voi possa essere utile trasformare l'aggravante della violenza assistita da minori in reato, in quanto violazione di un diritto soggettivo del minore.

Vorrei altresì sapere se può essere utile introdurre il reato di femminicidio inteso come uccisione di una donna in quanto donna. Senz'altro il dottor Roia è stato molto duro nel definire la magistratura l'anello debole del sistema, però vorrei ricordare che quando fu introdotto il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nessuno poté più dire che la mafia non esisteva. Mi chiedo quindi se, introducendo il reato di femminicidio, finalmente la violenza contro le donne verrà considerata da tutti – quindi non solo dalla magistratura, ma dalla società italiana in generale – come qualcosa di davvero serio che merita lo stesso impegno che il nostro Paese ha profuso nell'antimafia.

MONTELEONE. Signora Presidente, interverrò molto velocemente, così possiamo rispondere entrambi a tutte le domande.

È stato posto dalla senatrice D'Adda un problema fondamentale, importantissimo, ma che purtroppo non riguarda soltanto queste tematiche criminali. Mi riferisco alla questione dell'esecuzione della pena e della finalità rieducativa della stessa, che quindi concerne argomenti molto più vasti.

Io ho fatto il magistrato di sorveglianza per molti anni a Roma e ho avuto un'esperienza molto significativa in questo settore. Credo fortemente nella rieducazione del condannato: ho visto pluricondannati all'ergastolo cambiare radicalmente in carcere.

C'è un problema particolare al quale ho fatto riferimento prima, quando ho parlato della pericolosità sociale e della necessità di misure di sicurezza. Sulla base delle mie conoscenze, il problema specifico per questa tipologia di criminale è dato proprio dalla specificità dell'autore della violenza. Non è un caso che i reati più diffusi presentino il carattere

dell'abitudine, quindi della ripetitività di condotte che molto spesso creano nella vittima enormi situazioni di violenza, di difficoltà e di disagio che vanno collegate alla difficoltà dell'autore della violenza a comprendere il significato asociale e criminoso della sua condotta.

In questo caso il problema, difficile da risolvere, dell'intervento con finalità trattamentali penitenziarie, per il quale dovranno ovviamente essere specializzati anche i tribunali e i magistrati di sorveglianza, è quello di saper valutare: l'amministrazione penitenziaria deve essere preparata (e non sempre lo è) ad attuare all'interno del carcere programmi trattamentali finalizzati alla rieducazione di questi criminali; ma anche il tribunale e il magistrato di sorveglianza che dà i permessi premio, la liberazione condizionale, la semilibertà, cioè tutte quelle misure alternative alla detenzione, devono avere una specializzazione, quella che consente di capire se veramente il condannato ha fatto un percorso rieducativo serio e se è possibile fidarsi e scarcerarlo prima della fine della pena.

Questo è il problema vero. L'impianto costituzionale è sicuramente corretto: l'articolo 27 è un baluardo della democrazia che di certo non possiamo mettere in discussione. Dobbiamo invece essere capaci di applicarlo correttamente; occorrono quindi una normativa *ad hoc* e la specializzazione anche dei magistrati di sorveglianza che, prima di concedere un permesso premio o una semilibertà o una liberazione condizionale a uno *stalker* o a un autore di femminicidio, devono garantire che l'accertamento del venir meno della pericolosità sociale del soggetto sia più accentuato e più adeguato possibile. Questo è un primo aspetto.

Una risposta a questa esigenza può essere anche quella di prevedere un raccordo tra la magistratura ordinaria e i tribunali di sorveglianza, di modo che ci sia uno scambio di informazioni che possono essere d'aiuto nel valutare la concessione di misure alternative alla detenzione.

Rispondo velocemente al senatore Dalla Zuanna che ha fatto riferimento al tribunale della famiglia. Quando ho parlato dell'aspetto organizzativo, mi riferivo alla procura della Repubblica e al tribunale penale e non al tribunale civile. Mi duole dire che il tribunale della famiglia era un'ipotesi, un progetto che è rimasto tale.

Condivido invece l'esigenza di risolvere le problematiche di specializzazione all'interno dei tribunali minori. Non c'è dubbio che in un piccolo tribunale o in una piccola procura dove ci sono sei, sette, otto sostituti, un *pool* che si occupi della violenza di genere non potrà mai esistere. La tendenza dei procuratori e le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura vanno nel senso di assicurare che anche in quelle realtà uno o due magistrati siano specializzati e abbiano l'esclusiva.

Io ho una mia personalissima convinzione che ovviamente nasce da decenni di attività con queste funzioni e da più di vent'anni di specializzazione in materia. Io credo molto nella specializzazione e il problema di avere *pool* specifici per particolari ipotesi di reato si può risolvere attraverso la distrettualizzazione delle competenze delle procure, cosa positiva che il legislatore ha fatto in questi ultimi anni. Non è un caso che le procure distrettuali, come per esempio quella di Roma per l'intero Lazio,

hanno competenza a svolgere le indagini in tutti i reati di pedopornografia. È inimmaginabile che una procura piccola come quelle di Latina, Frosinone, Cassino possa avere uno o due magistrati specializzati in pedopornografia e, quindi, anche nelle investigazioni informatiche. In questo senso è stata quindi positiva la riforma che ha previsto la distrettualizzazione delle procure per reati come questi. Roma, per esempio, ha competenza sull'adescamento di minori che quasi sempre avviene *online*.

DALLA ZUANNA (PD). Però questo non è previsto per i reati di *stalking*.

MONTELEONE. No, infatti. Ovviamente, nell'ottica di valutare come risolvere il problema per i reati di maltrattamento e *stalking*, mi sono domandata se fosse proponibile distrettualizzare le procure anche per questi reati e la risposta che mi sono data è assolutamente negativa, e non solo per ragioni di numeri ma anche perché le indagini e il processo devono essere svolti nel luogo in cui il reato è stato commesso; questo è motivato da esigenze non solo repressive ma anche preventive, oltre che dal fatto che comunque sarebbe un disagio eccessivo anche per le stesse vittime dover affrontare processi ed essere presenti in indagini o procedimenti che si svolgono in luoghi lontani dall'abitazione.

Pertanto la risposta sotto questo profilo è negativa.

Sull'idea di considerare il femminicidio come reato autonomo, come nuova fattispecie di reato, non ho una risposta certa; le conclusioni a cui sono pervenuta nelle mie valutazioni sono le seguenti. Sul piano della repressione questa esigenza non si pone, perché la repressione del delitto di femminicidio è assolutamente consentita nel termine massimo attraverso il gioco delle attenuanti e delle aggravanti. Debbo anche dire – e in questo concordo con il collega Roia – che la Corte di cassazione è particolarmente illuminata nel valutare le circostanze, soprattutto le aggravanti, in questo tipo di fenomeni criminosi; è poi sufficiente che siamo tutti più specializzati, più capaci, più attenti. Credo che uno degli esempi più recenti sia quello dell'uccisione di Sara Di Pietrantonio, nell'ambito del quale, attraverso indagini piuttosto pressanti, siamo riusciti a dimostrare la premeditazione e attraverso il rito abbreviato l'assassino è stato condannato all'ergastolo.

Pertanto, sul piano della normativa non vi è un'esigenza specifica.

Però, l'inquadramento in un reato autonomo di un fatto criminoso così specifico come il femminicidio in realtà, ove il legislatore ritenesse di condividere questa esigenza, avrebbe più una funzione di natura sociale, politica, culturale. È lo stesso caso cui ha fatto riferimento la Presidente quando ha richiamato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed è un esempio che potremmo fare anche per altre fattispecie di reato. Ad ogni modo, è una proposta che valuto comunque in termini positivi.

ROIA. Innanzitutto, vorrei precisare che l'aumento delle denunce non corrisponde ad un incremento della violenza.

DALLA ZUANNA (PD). Io però ho fatto riferimento al numero di omicidi.

ROIA. Infatti.

È bene comunque precisare che tale incremento rappresenta anzi un fattore positivo perché sta a significare che diminuisce il sommerso del quale, però, non siamo mai in grado di quantificare la consistenza, cosa che invece può fare l'ISTAT attraverso l'intervento metodologico delle interviste anonime. Pertanto, consideriamo positivo l'aumento delle denunce e dei processi perché significa che il sistema di rete fa emergere il sommerso e non dimostra che il nostro Paese, le nostre Regioni e le nostre città sono più violente.

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'operatrice del centro anti-violenza, facciamo riferimento anche al dato ISTAT che è abbastanza sconcertante, nonostante ci sia un *trend* di crescita rispetto alla rilevazione di cinque anni prima. Vorrei che faceste attenzione al fatto che sette volte su dieci le donne vittime di violenza non sanno di esserlo. Quindi, noi affrontiamo vicende in cui sia l'autore che la vittima non sanno di essere tali; in particolare, quest'ultima tende ad attribuire l'attività violenta dell'uomo a qualcosa di diverso dalla sua aggressività e mette in atto un meccanismo di giustificazionismo. Il crimine di relazione non è visto come tale: se voi chiedete ad una donna a cui rubano il portafoglio di definire cosa le è successo, dieci volte su dieci vi dirà che ha subito un furto; se chiedete ad una donna come considera il fatto che il marito, il compagno le ha messo le mani addosso, sette volte su dieci dirà che è una manifestazione di affetto, che ha avuto un momento di crisi, che gli passerà, che usciranno da quella situazione. Noi abbiamo quindi a che fare con un fenomeno e con processi mentali in cui la stessa vittima non sa di esserlo e lo stesso vale per l'autore.

Il problema è che noi dobbiamo lanciare alle donne il messaggio che, per uscire dalla situazione di violenza, devono parlarne con qualcuno; il 70 per cento delle donne lo fa, ma soltanto il 5 per cento si rivolge ai centri anti-violenza. Per questo motivo, l'operatrice del centro anti-violenza non deve essere un'incaricata di pubblico servizio; se lo fosse, capiterebbe che quando la donna si presenta all'operatrice del centro anti-violenza raccontando che suo marito la picchia da vent'anni, si configurerebbe il reato base della violenza domestica, cioè il maltrattamento contro familiari e conviventi, per il quale è prevista una procedibilità d'ufficio; in questi casi l'operatrice del centro anti-violenza è obbligata a far partire la denuncia, altrimenti risponderebbe di reato omissivo. Questo, secondo me, rappresenterebbe uno strumento che disincentiva le donne a parlare; se una donna picchiata si reca in ospedale e il medico ospedaliero che la visita le riconosce una prognosi superiore a venti giorni, sa che da quel racconto nascerà una segnalazione all'autorità giudiziaria perché il medico ospeda-

liero è un incaricato di pubblico servizio. Lo stesso si verifica se la donna si reca in un posto di polizia.

Storicamente i centri anti violenza sono stati invece centri di elaborazione della sofferenza dove la donna viene messa al centro e si lascia che sia lei a decidere il momento della denuncia. Se si dovesse creare un automatismo, necessariamente si disincentivano le donne a recarsi ai centri. Non so se sono stato chiaro nella risposta.

Mi soffermo sulla considerazione che la senatrice D'Adda ha fatto in merito alla pena e a questo punto devo fare un po' di *outing*: per certi reati io non credo alla rieducazione della pena e so che, detta da un giudice, risulta un'affermazione un po' impegnativa, ma è la stessa affermazione che ho pronunciato nella trasmissione «Petrolio» della RAI e, quindi, mi sento di farla anche ora. Questo mio convincimento deriva dall'esperienza giudiziaria, soprattutto in questo genere di reati. Noi però abbiamo un dettato costituzionale che deve assolutamente indurci a fare in modo che questi soggetti siano rieducati, perché lasciarli in carcere senza che si proceda ad un'azione trattamentale di presa di coscienza è assolutamente inutile: il rischio è che escano più cattivi di prima. Bisogna, quindi, assolutamente puntare su un'attività trattamentale che sia però reale: è necessario, infatti, fare attenzione perché molti negano o simulano, dicono cioè di essere pentiti; pertanto, gli operatori che lavorano nel settore carcerario-detentivo devono essere in grado di disvelare le mistificazioni. Faccio un esempio concreto. Nel carcere di Bollate esiste un presidio criminologico che opera sul trattamento dei *sex offender*. Sono gli stessi responsabili del presidio a dirci di fare attenzione perché, essendo quello di Bollate un carcere in cui si sta bene rispetto ad altri, molti detenuti chiedono di essere trasferiti in questo istituto con la scusa di fare il trattamento mentre invece la vera ragione è perché lì si sta meglio. Questo vi fa capire quanto sia necessario disvelare, rompere la mistificazione che ci può essere alla base di certe scelte.

Per quanto poi riguarda il *quantum* della pena, bisogna fare delle scelte. Le persone che uccidono e che praticamente vengono colte con le mani nel sacco – ma questo vale per tutti i crimini – tendono a chiedere il giudizio abbreviato che prevede in automatico uno sconto di pena pari a un terzo. Ferme restando le riserve di costituzionalità, mi chiedo se non sia il caso di prevedere per questo genere di reati non dico l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato, ma quanto meno una interlocuzione effettiva delle parti civili, delle parti offese, proprio al fine di capire se effettivamente quel soggetto può chiedere il rito abbreviato in quanto ha realmente manifestato un pentimento che non è solo apparente e verbale per ottenere un beneficio o se invece non sia solo una tattica difensiva.

Io credo comunque che i benefici non dovrebbero essere, come spesso accade, così automatici, ma dovrebbero essere mirati ad un'osservazione pregnante del detenuto, ma questo riguarda l'ordinamento penitenziario. Il problema, anche qui, deriva dal numero della popolazione carceraria, dalla scarsità delle risorse, dalla scarsità dei servizi dedicati all'in-

terno del carcere all'osservazione di questi soggetti, con tutte le conseguenze del caso.

Io comunque le dico, senatrice, che in talune situazioni mi sento molto più vicino alle vittime rispetto agli autori di reati; quindi non sono un buon giudice da questo punto di vista.

Passo all'ultima questione che era stata posta. Il tribunale dei minorenni, quello civile e quello penale sono mondi che non comunicano, ma questo è un problema nostro. Forse bisognerebbe sollecitare anche il Consiglio superiore della magistratura, il presidente Legnini e l'organo di autogoverno, a fornire delle direttrici – adesso stanno operando un monitoraggio sulle modalità di funzionamento degli uffici giudiziari – affinché quanto meno il tribunale che si occupa delle separazioni e il tribunale penale si parlino e si trasferiscano gli atti.

DALLA ZUANNA (PD). Nessuno impedisce che lo facciano.

ROIA. Certo, nessuno lo impedisce. Il problema è di natura giuridica o di interpretazione.

DALLA ZUANNA (PD). La dottoressa Monteleone però diceva qualcosa di diverso: sono i tribunali penali che non si parlano.

ROIA. La dottoressa Monteleone ha fatto riferimento al processo penale; io, invece, al processo penale rispetto a quello civile. Vorrei fare un esempio. Nel nostro ordinamento esiste il principio dell'affidamento condiviso, introdotto dal legislatore e sul quale io non mi pronuncio perché, essendo laico, applico le leggi che fa il Parlamento. Bisogna però capire qual è il limite oltre il quale si deve derogare all'affido condiviso. Poniamo il caso di un padre condannato a sei anni di detenzione con sentenza passata in giudicato per maltrattamenti nei confronti della moglie ma anche per violenza assistita nei confronti dei figli; con tutte le garanzie, parliamo quindi di un condannato in via definitiva. Il giudice civile può disinteressarsi della vicenda penale e convocare la donna perché deve favorire gli incontri dei figli con il padre che non è decaduto dalla responsabilità genitoriale. In un caso come questo la donna giustamente si sente vittima due volte: è stata parte in un processo penale che ha visto l'uomo condannato a sei anni e ora nel processo civile deve favorire gli incontri fra padre e figli. Il problema, quindi, consiste nell'applicazione di questo istituto in relazione alla vicenda penale. Ripeto, è un problema nostro, purtroppo, che riguarda la comunicazione e l'interpretazione dell'istituto dell'affidamento condiviso alla luce del processo penale e alla luce del processo civile.

Poi continuiamo a fare convegni, a scontrarci, a prenderci le tirate d'orecchie dagli avvocati. Ecco perché sostengo che la magistratura è l'anello più debole: perché ci pongono davanti a casi come quello che vi ho citato e ai quali io, francamente, non so dare una risposta. Come si fa ad affermare che è un buon padre quell'uomo che è stato condannato a sei

anni di carcere per avere massacrato la moglie in presenza dei figli, i quali hanno assistito e sono portatori di traumi diretti? Come si fa in questi casi a stabilire il principio dell'affidamento condiviso? È un principio al quale bisogna derogare e lo deve fare il giudice civilista che deve farsi carico del caso, ma sulla base di una formazione e di una sensibilizzazione alla vicenda penale.

Si tratta, quindi, di un problema di formazione che ci riguarda direttamente. Chiederei pertanto alla Scuola superiore della magistratura di organizzare un maggior numero di corsi di formazione in materia, sia a livello centrale sia a livello degli organismi distrettuali. Il Consiglio superiore della magistratura, poi, dovrebbe emanare risoluzioni vincolanti in grado di risolvere il problema di comunicazione fra civile e penale.

DALLA ZUANNA (PD). In questo caso potrebbe intervenire la legge.

ROIA. Io non critico la legge, la applico, altrimenti mi si dicono cose cattive.

Prima di concludere il mio intervento vorrei affrontare altri due aspetti. Il delitto di femminicidio potrebbe avere una valenza simbolica nella trasmissione del messaggio culturale.

Per quanto riguarda poi l'applicazione della pena, forse nessuno si è accorto che oggi l'omicidio dell'ascendente o del discendente viene punito più pesantemente rispetto all'omicidio del coniuge, perché il codice Rocco (quello che noi applichiamo per taluni reati) preferisce e dà più rilevanza al legame biologico rispetto al legame di relazione. Basterebbe forse intervenire su questo profilo. Al momento l'omicida del padre è punito con l'ergastolo, diversamente da quello del coniuge in assenza di aggravanti.

Un'ultima considerazione sul problema della violenza assistita. Secondo me, il legislatore del 2013 ci ha fatto un danno senza volerlo. Noi giudici – e, quindi, la Corte di cassazione che confermava le sentenze – applicavamo un difficilissimo istituto del diritto penale, il concorso formale omogeneo di reati. Faccio l'esempio di una moglie picchiata in presenza dei bambini che vedono e assistono al trauma. In questo caso l'uomo rispondeva di due reati: il maltrattamento diretto nei confronti della moglie e il maltrattamento indiretto nei confronti dei figli; questo fino a quando è entrata in vigore la legge n. 119 del 2013 sul femminicidio. Ora, infatti, taluni pubblici ministeri, contestando il fatto di picchiare la moglie in presenza dei figli minori come circostanza aggravante del reato, di fatto hanno eliminato la possibilità di contestare due reati per lo stesso atto.

Quindi, si potrebbe reinterpretare quell'aggravante escludendola per i casi di violenza assistita, in quanto per questi esiste già l'istituto giuridico base che ci consente di ritenere che siamo in presenza di due reati. La giurisprudenza è pacifica in questo senso: da un punto di vista tecnico o si tratta di due reati o si tratta di un reato aggravato. Dal momento che è stata introdotta l'aggravante generica che vale per tutti i tipi di reati, si

potrebbe stabilire che tale aggravante generica non si applica ai casi di violenza assistita per i quali continuerà a valere il principio del concorso formale.

PRESIDENTE. Quindi basta scrivere la norma in questo modo.

ROIA. Esattamente. Non ci vuole un reato specifico. Eventualmente vi faccio avere un appunto per chiarire la mia idea.

MONTELEONE. Vorrei aggiungere una considerazione, perché il collega Roia ha trattato il tema del rito abbreviato in termini molto critici, mentre io sono dell'idea esattamente opposta. Mi permetto di dire che forse i pochi casi nei quali siamo riusciti a fare giustizia in maniera tempestiva e adeguata sono stati quelli in cui si è ricorsi al rito abbreviato. È inutile fare teorie: io sostengo sempre che la violenza è una cosa molto concreta e noi dobbiamo combatterla concretamente con i mezzi che abbiamo a disposizione e i mezzi sono questi: quando le indagini sono complete e fatte bene, il rito abbreviato costituisce uno strumento assolutamente inderogabile, altrimenti la giustizia affonda.

ROIA. Il problema è lo sconto di pena.

PRESIDENTE. Se si stabilisse che lo sconto di pena è ridotto «fino a un terzo»?

MONTELEONE. In teoria si può fare tutto. Il problema è capire poi gli effetti concreti che si determinano nella realtà quotidiana.

Vi faccio un esempio molto semplice relativo a uno degli ultimi casi, mettendo da parte quello di Sara Di Pietrantonio che ha avuto un certo rilievo dal punto di vista mediatico. Nel processo sulle *baby squillo* ci sono stati inizialmente otto imputati; ora ce ne sono altri 63, tutti clienti delle ragazzine. Dalla data di inizio delle attività investigative alla data in cui abbiamo portato a casa – uso questa espressione volutamente – la condanna definitiva con pronuncia della Corte di cassazione sono passati esattamente tre anni. Vi posso garantire con assoluta certezza che, se le indagini non fossero state condotte in un certo modo e non si fosse proceduto con il rito abbreviato, disponendo lo stato di detenzione per gli imputati – dobbiamo infatti considerare che il ricorso al rito abbreviato e i tempi più brevi di svolgimento dei processi ci consentono di celebrarli mantenendo in custodia cautelare in carcere gli imputati, altrimenti scadono i termini – probabilmente oggi noi staremmo celebrando il processo di primo grado e non oso dirvi le difficoltà alle quali saremmo andati incontro.

In via prioritaria voglio citare il ruolo delle vittime. Provate ad immaginare che cosa avrebbe significato per due ragazzine minorenni di quindici o sedici anni essere continuamente chiamate a testimoniare anche dopo tre o quattro anni, con un processo celebrato anche sui giornali e

un'attenzione mediatica travolgente. Ritengo quindi che questo è un rito che va preservato, a maggior ragione a tutela delle vittime. Questa è la mia esperienza.

ROIA. Anche perché tutela le vittime in considerazione del fatto che il materiale probatorio è costituito dalle indagini del pubblico ministero. Questo nasce come una sorta di patto che lo Stato fa con l'imputato, come a dire: se tu accetti di farti giudicare sulla base delle carte del pubblico ministero, quindi senza il clamore del dibattimento, senza riascoltare le vittime, hai diritto ad uno sconto della pena pari a un terzo.

Io mi rendo conto di tutto questo. Io non parlo della bontà del giudizio abbreviato. Concordo con la collega: il giudizio abbreviato tutela in primo luogo le vittime, perché evita il clamore mediatico e tante altre situazioni. Il problema è che questo stride con l'irrogazione concreta della pena in relazione al trauma sofferto dalle vittime. Questo tipo di discriminate può essere un problema.

DALLA ZUANNA (PD). Però se si diminuisce troppo lo sconto di pena, l'imputato non chiede più di procedere con il rito abbreviato.

MONTELEONE. Devo dare atto che in questi ultimi tempi nel mondo dell'avvocatura comincia ad assumere un certo peso la considerazione contraria: di fatto – è così in molti casi o almeno la mia esperienza è questa – anche con rito abbreviato la riduzione di un terzo è teorica e ciò perché la decisione del giudice che viene assunta in tempi molto prossimi alla commissione del fatto costituente reato e, quindi, quando l'effetto del reato è ancora più forte e vivo, prescrive condanne molto pesanti.

Tendenzialmente, un giudice che deve giudicare una vicenda dopo otto anni, dopo tutto quel tempo la vede molto più sfumata e molto più decantata. Ma se, come è accaduto per Sara Di Pietrantonio, si va a giudicare l'assassinio, lo strangolamento, la morte così orribile di una povera ragazza dopo tre, quattro mesi dal fatto, anche la valutazione del giudice è di altro peso. Non è un caso che con il rito abbreviato sia stato comminato l'ergastolo. La maggiore vicinanza della decisione al momento in cui il fatto è stato commesso è positiva, secondo me, sotto tutti i profili.

Aggiungo un'altra considerazione. Ricordiamo che in questa tipologia criminosa dobbiamo confrontarci con reati particolari caratterizzati dall'abitudine della condotta e questa caratteristica è di difficile conciliabilità con i termini brevi delle misure cautelari personali. Cioè molto spesso accade che lo *stalker*, il maltrattante, ha scontato dai tre ai sei mesi di custodia cautelare in carcere e poi è libero perché i tempi dell'indagine e del processo non sono conciliabili con quelli delle misure cautelari personali. Provate ad immaginare – a parte i costi e i tempi della giustizia – cosa accadrebbe se, invece di procedere con rito abbreviato, dovessimo celebrare un processo nel quale tutte le prove devono essere ripresentate e dimostrate davanti al giudice *ex novo*.

ROIA. Teniamo poi presente che il numero di riti abbreviati e di patteggiamenti per questo genere di reati – escludiamo il femminicidio e il tentato femminicidio – è inferiore rispetto al numero di riti abbreviati e di patteggiamenti per i reati comuni per imputati in stato di custodia cautelare. Questo perché si pone il problema cui abbiamo già accennato, e cioè che nel processo l'imputato tende a sfidare la vittima. Si tratta di una questione anche culturale in cui l'imputato tende a pensare: «In fondo, cosa ho fatto? Nulla. Allora perché devo patteggiare o richiedere il rito abbreviato?». Da questo punto di vista abbiamo molti strumenti che tutelano le vittime, come gli incidenti probatori, così come altro ancora. La legislazione è adeguata per questo aspetto.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri auditi per la loro disponibilità e il prezioso contributo.

Chiedo alla dottoressa Monteleone di inviarci la relazione scritta in modo da distribuirla ai commissari.

I lavori terminano alle ore 15.

